



Leggi per Voi

LEGGE PROVINCIALE **n. 10 del 2010**

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)

LEGGE PROVINCIALE **n. 11 del 2010**

Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali



Consiglio della
Provincia autonoma
di Trento



Leggi per Voi

Consiglio della
Provincia autonoma
di Trento



PREMESSA



Con l'illustrazione di due provvedimenti legislativi di particolare interesse sociale e civile, il Consiglio provinciale riprende un'offerta editoriale che intende far conoscere e valorizzare le più significative proposte di iniziativa consiliare che diventano leggi della Provincia.

Si tratta di due importanti provvedimenti in materia di nomine, incarichi e indennità, recentemente varati dall'assemblea legislativa: il primo, riferito alla disciplina delle designazioni di competenza della Provincia, di iniziativa della maggioranza consiliare. Il secondo, agli incarichi e indennità, di iniziativa della minoranza.

La riforma del sistema delle nomine cambia profondamente la logica e le procedure della scelta dei candidati all'insegna della trasparenza, del rigore e della professionalità. Vengono fissati criteri di ineleggibilità e incompatibilità, viene reso pubblico l'accesso alle candidature, così come l'elenco degli enti in scadenza ed investita la Commissione consiliare su tutte le nomine.

Viene inoltre ridefinita la disciplina in tema di indennità, con contenimento della spesa e con la pubblicazione di tutti i compensi percepiti dagli interessati.

La presente pubblicazione, nel dar conto dei contenuti dei due provvedimenti, intende sottolineare il ruolo propositivo del Consiglio provinciale, sia nelle fasi di stesura e di discussione dei provvedimenti, sia nella costruzione di un accordo fra maggioranza e minoranza, che ha fatto di queste leggi un provvedimento condiviso dall'intera Assemblea legislativa.

Un risultato importante, che si muove nella direzione di valorizzare compiutamente il ruolo di indirizzo del Consiglio, con l'obiettivo di garantire un equilibrato esercizio dei poteri e favorire uno sviluppo democratico della nostra autonomia.

Giovanni Kessler



La legge provinciale n. 10 del 2010

*Nomine e designazioni di competenza
della Provincia autonoma di Trento.*

*Testo unificato delle proposte
di Luca Zeni e Roberto Bombarda*



**Disciplina delle nomine e delle
designazioni di competenza
della Provincia autonoma di
Trento e modificazione
della legge provinciale
12 febbraio 1996, n. 3
(Disposizioni sulla proroga
degli organi amministrativi)**



Una sola legge per tutte le nomine



La disciplina delle nomine di competenza della Provincia si colloca in un momento molto importante per l'autonomia trentina. La crisi economica ha mostrato un Trentino che non è isolato dal resto del mondo, e che deve saper essere sempre di più terra di collegamento tra l'Europa e il Mediterraneo.

I rapporti con lo Stato italiano saranno sempre meno segnati dai trasferimenti e sempre più il bilancio provinciale dipenderà dalla capacità produttiva del sistema sociale ed economico del Trentino.

Per questo la fase che ci aspetta nei prossimi anni è quella della responsabilità e dell'innovazione, e sempre più rilevante sarà il ruolo delle società di sistema della Provincia. Società che gestiscono centinaia di milioni di euro in settori strategici: le persone chiamate a guidarle dovranno garantire la massima competenza e capacità di visione.

La legge approvata dal Consiglio prevede procedure di trasparenza e di pubblicità e criteri quali il limite di mandati ed il divieto di cumulo di cariche, che garantiscono rinnovamento, meritocrazia e offrono la possibilità di valorizzare le tante risorse ed energie presenti in Trentino.

Luca Zeni



Sono grato al gruppo consiliare del Pd per la disponibilità e la collaborazione che ha consentito di unificare i due disegni di legge. Peraltro, il lavoro svolto nell'ambito della maggioranza e con la Giunta provinciale ha consentito di meglio definire l'ambito di azione e diverse novità. Che sono di rilievo e tutte mirate a fare della Pubblica amministrazione della nostra Provincia un sistema trasparente, aperto, capace di valorizzare le competenze ed il merito. Con soddisfazione possiamo dire che il nuovo quadro legislativo pone solide basi affinché nelle prossime nomine possano essere individuate le persone più adatte. Non che quello finora nominate non fossero valide. Tutt'altro. Ma ciò che mancava era una possibilità generalizzata di partecipare alla selezione. La nuova legge limita inoltre la possibilità per gli ex consiglieri di essere nominati in società pubbliche e di cumulare indennità ai vitalizi percepiti. Un modo corretto, io ritengo, per risparmiare denaro pubblico e per evitare il cosiddetto "professionismo" della politica che tende a remunerare anche chi non è più politico al fine della propria carriera.

Roberto Bombarda



Le maggiori novità introdotte dalla legge

L'affidamento di incarichi di nomina pubblica è un tema delicato che, in molte occasioni, non ha mancato di sollevare discussioni e perplessità.

Le ragioni risiedono nella mancanza di un quadro legislativo ben definito che indichi con chiarezza e rigore i termini entro cui le designazioni debbono avvenire, lasciando percepire un'eccessiva discrezionalità da parte dell'esecutivo.

Oltre alle esigenze di trasparenza e partecipazione occorre poi tenere in considerazione la realtà che caratterizza il sistema Trentino, dove enti pubblici, aziende, società partecipate incidono notevolmente sull'economia della provincia, per cui le modalità di selezione di chi è chiamato a ricoprire ruoli tanto rilevanti, si ripercuotono inevitabilmente sull'andamento dello sviluppo economico trentino.

La nuova legge varata dal Consiglio provinciale, frutto dell'unificazione di due distinte proposte sul medesimo argomento presentate rispettivamente da Luca Zeni (a nome del gruppo del PD) e da Roberto Bombarda, nel portare chiarezza sull'intero complesso di norme che regolano il settore, investe il Consiglio provinciale di nuove responsabilità e forme di controllo più incisive.

Con il nuovo provvedimento si rendono uniformi procedure e principi di nomina, applicandoli anche a realtà ed ambiti disomogenei fra loro, nati in contesti temporali e operativi diversi. Ma soprattutto si intendono contemperare due diverse esigenze: da un lato salvaguardare i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, dall'altro adottare i migliori criteri possibili di trasparenza e partecipazione democratica, al fine di garantire la massima efficienza possibile in un sistema di governo aperto e virtuoso.

Una sola legge per tutte le nomine

La nuova legge detta regole chiare e unitarie per l'effettuazione di nomine e designazioni di competenza della Giunta provinciale in:

1. enti strumentali e agenzie della Provincia,
2. società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia,
3. fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste un ruolo dominante o ha la qualità di socio fondatore,
4. altri enti per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della Provincia.

Un sistema trasparente

È istituito il registro provinciale delle cariche che, con massima accessibilità, fornisce ai cittadini i dati relativi a ciascuna carica: dalla disposizione che la prevede agli estremi del provvedimento di nomina, alla durata della carica e la sua scadenza, fino ai dati relativi ai soggetti titolari della carica e i compensi loro corrisposti.

Tutti i cittadini possono candidarsi alle cariche di nomina pubblica. Consultando il sito internet della Provincia è infatti possibile conoscere le cariche in scadenza e il tipo di professionalità che esse richiedono. Se in possesso dei requisiti indicati ciascun cittadino può quindi presentare la propria candidatura completa della documentazione richiesta.

Le proposte di candidatura sono sottoposte al parere della Commissione del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni, che deve esprimersi entro 30 giorni. L'eventuale parere negativo deve essere motivato. Il parere reso dalla Commissione consiliare alla Giunta provinciale non è vincolante, però la Giunta provinciale deve motivare la scelta che non segue il parere della Commissione.

In casi particolari di necessità ed urgenza la Giunta provinciale può effettuare la nomina senza il parere della Commissione consiliare, ma deve riferire a questa le ragioni dell'urgenza e le motivazioni della scelta.



Una scelta di merito

Gli incarichi pubblici possono essere affidati solo a persone che abbiano una significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale o lavorativo. Tale competenza deve essere coerente con l'attività esercitata dall'organismo interessato dalla nomina.

Il candidato deve poi essere in possesso di abilitazioni o iscrizioni ad albi o registri se prevista dalla legge.

Non può essere nominato chi ha precedenti penali. La legge prevede la sospensione prima e la decadenza poi nel caso in cui la persona nominata sia condannata, in primo grado e in via definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione.

Inoltre non può essere nominato chi si trova in situazioni di conflitto d'interesse, tra cui rientra l'essere interessato da un contenzioso con l'ente cui la nomina si riferisce. Altre situazioni di conflitto d'interesse sono individuate con delibera della Giunta provinciale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di nomine. Anche per quest'atto è prevista la pubblicazione nel sito internet della Provincia.

L'esistenza di conflitti d'interesse comporta la decadenza dalla carica.



Si richiede responsabilità

Chi è nominato deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di non trovarsi in posizioni che determinano cause di esclusione o conflitti d'interesse. Il nominato deve comunicare eventuali situazioni sopravvenute.

Si fissano precisi limiti al cumulo delle cariche. Una stessa persona può svolgere contemporaneamente al massimo due incarichi, se retribuiti, ma solo se tali incarichi sono collegati nelle loro funzioni. Una stessa persona non può essere nominata più di tre volte nella stessa carica e comunque per non più di dieci anni. Chi ha ricoperto una carica per tre mandati consecutivi non può essere nominato a ricoprire una qualsiasi carica per almeno due anni.



Rappresentanza di genere

Con la nuova legge si promuovono le pari opportunità tra uomo e donna e si richiede che quando devono essere nominati tre componenti dello stesso organismo siano scelte persone di genere diverso.



LEGGE PROVINCIALE n. 10 del 2010

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)

Indice

- Art. 1** - Ambito di applicazione
- Art. 2** - Registro provinciale delle cariche
- Art. 3** - Presentazione delle candidature
- Art. 4** - Requisiti professionali
- Art. 5** - Cause di esclusione
- Art. 6** - Conflitti d'interesse
- Art. 7** - Limiti all'esercizio delle cariche
- Art. 8** - Procedura di nomina
- Art. 9** - Obblighi derivanti dalla nomina
- Art. 10** - Doveri inerenti alla carica
- Art. 11** - Decadenza
- Art. 12** - Sospensione e sostituzione
- Art. 13** - Rappresentanza di genere
- Art. 14** - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*)
- Art. 15** - Disposizioni transitorie
- Art. 16** - Abrogazione della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21 (*Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma in enti ed istituti diversi*)

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Questa legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta provinciale per l'affidamento delle cariche di presidente o di componente di organi di amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, negli altri enti per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della Provincia. Questa legge si applica anche alle relative designazioni di competenza del Consiglio provinciale.

2. Questa legge non si applica:

- a) alle nomine per le quali è previsto come requisito soggettivo la carica di consigliere o assessore provinciale;
- b) alle nomine vincolate alla titolarità di cariche o di uffici, in base a disposizioni di legge;
- c) alle nomine effettuate in base a designazioni di soggetti esterni alla Provincia.

Art. 2

Registro provinciale delle cariche

1. Presso la Giunta provinciale è istituito il registro provinciale delle cariche conferite ai sensi di questa legge.

2. Il registro è predisposto, tenuto e

aggiornato secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, acquisito il parere della commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni, in modo da assicurare facilità di consultazione, mediante una completa e chiara esposizione dei dati relativi alla carica e alle persone alle quali essa è stata conferita.



3. Nel registro sono comunque indicati:
- la carica e la disposizione che la prevede;
 - gli estremi del provvedimento di nomina;
 - la durata della carica e la sua scadenza, con l'indicazione delle date relative agli adempimenti previsti da questa legge;
 - i dati anagrafici delle persone che ricoprono o hanno ricoperto le cariche, con l'indicazione delle cariche ricoperte nei cinque anni precedenti la nomina, desunti dal curriculum e dalla documentazione previsti dall'articolo 3, comma 6, lettera c);
 - i compensi corrisposti a qualunque titolo in funzione della carica.

4. Dal registro sono progressivamente eliminati i dati relativi alle cariche cessate da almeno cinque anni.

5. Il registro è reso pubblico nel sito internet della Provincia con modalità che ne facilitino la consultazione, consentendo di individuare le cariche in corso e quelle cessate nell'anno precedente.

Art. 3

Presentazione delle candidature

1. La Giunta provinciale pubblica nel sito internet della Provincia l'elenco degli organi in scadenza almeno centoventi giorni prima della data di rinnovo.

2. Chi ne ha interesse e possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 può presentare la propria candidatura per la nomina o la designazione da parte della Giunta provinciale o per la designazione da parte del Consiglio provinciale, rispettivamente, al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio provinciale. Le candidature di persone che hanno dato un espresso consenso possono essere presentate anche da un consigliere o da un assessore provinciale.

3. Per favorire la presentazione delle candidature la Provincia adotta idonee iniziative per la pubblicità delle cariche e delle procedure disciplinate da questa legge.

4. Le proposte di candidatura devono essere presentate entro la data indicata nell'avviso previsto dal comma 1 e devono essere motivate con particolare riferimento alla competenza professionale richiesta per la carica.

5. Le proposte di candidatura per le cariche che sono scadute con la legislatura provinciale devono essere presentate entro ottanta giorni dalla data della prima seduta del Consiglio provinciale.

6. A ogni proposta di candidatura è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto noto-



rio sottoscritta dal candidato, conforme a uno schema tipo approvato dalla Giunta provinciale. La dichiarazione riporta:

- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- b) i titoli di studio posseduti, le abilitazioni e le iscrizioni ad albi e registri;
- c) un curriculum con l'indicazione di requisiti professionali coerenti con quelli individuati nell'articolo 4, comprendente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;
- d) l'indicazione dei rapporti in atto con la Provincia, i suoi enti strumentali e le sue agenzie, le società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e le fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore;
- e) la disponibilità dell'interessato all'accettazione della nomina e il suo impegno a rispettare i doveri inerenti alla carica, indicati nell'articolo 10;
- f) la dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in una delle condizioni indicate nell'articolo 5 e di non ricadere nelle even-

tuali cause di conflitto d'interesse previste dall'articolo 6;

- g) la dichiarazione di accettare tutte le altre condizioni previste dalle vigenti disposizioni provinciali in materia di nomine.

7. Se la documentazione prevista dal comma 6 è incompleta il candidato può integrarla entro dieci giorni dalla richiesta d'integrazione.

8. Se per le nomine o per le designazioni non sono state presentate candidature entro i termini previsti dai commi 4 e 5, il Presidente della Provincia o il Presidente del Consiglio provinciale provvedono a formularle entro i quaranta giorni successivi, allegando la documentazione indicata nel comma 6.

9. I commi da 1 a 5 e il comma 8 di quest'articolo non si applicano alle designazioni di competenza del Consiglio provinciale, quando è prevista una riserva a favore di una parte del Consiglio.

Art. 4

Requisiti professionali

1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli



enti interessati, devono essere in possesso di:

- a) una significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale o lavorativo coerente con l'attività esercitata dall'organismo interessato;
- b) l'abilitazione o l'iscrizione ad albi o registri, in quanto prevista dalla legge.

Art. 5 **Cause di esclusione**

1. Non può essere nominato o designato colui che ha commesso reati contro la pubblica amministrazione e chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15, commi 1 e 1 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove



disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

Art. 6 **Conflitti d'interesse**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le designazioni e le nomine

non possono essere disposte nei confronti di persone che si trovano in situazioni di conflitto d'interesse. Previo parere della compe-



tente commissione permanente del Consiglio provinciale la Giunta provinciale individua le situazioni di conflitto di interesse; la deliberazione della Giunta provinciale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Provincia. Costituisce situazione di conflitto d'interesse, in particolare, un contenzioso civile o amministrativo pendente tra la persona interessata alla designazione o alla nomina e l'ente cui la nomina si riferisce, se il conflitto non cessa prima dell'assunzione della carica.

Art. 7 **Limiti all'esercizio delle cariche**

1. Le cariche disciplinate da questa legge, fatta eccezione per quelle non retribuite e salvo quanto previsto dal comma 3, sono cumulabili fra loro nel limite di due se collegate funzionalmente.

2. In caso di nomina per una terza carica, l'interessato deve dimettersi da una delle cariche già ricoperte entro dieci giorni dalla comunicazione della nuova nomina.

3. E' vietata la nomina per più di tre



mandati consecutivi nella stessa carica, considerando anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore di questa legge, e comunque per non più di dieci anni. Nel caso l'ulteriore nomina comporti il superamento del periodo massimo di dieci anni, quest'ultima non può essere disposta.

4. E' vietata per due anni la nomina o la designazione in una carica compresa fra quelle disciplinate da questa legge se l'interessato ha ricoperto un'altra carica per tre mandati consecutivi, anche prima dell'entrata in vigore di questa legge.

5. I commi 1 e 2 non si applicano alle cariche che scadono entro i centoventi giorni successivi a una nomina a nuova carica.

6. Le nomine e le designazioni di competenza della Giunta provinciale che riguardino dirigenti della Provincia devono essere motivate in ragione della coerenza degli obiettivi da perseguire nello specifico settore di competenza.

Art. 8

Procedura di nomina

1. La Giunta provinciale forma l'elenco delle candidature pervenute in base all'articolo 3. In casi particolari, motivati nella proposta di candidatura, la Giunta provinciale può integrare l'elenco delle candidature dandone comunicazione alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni almeno due giorni prima della seduta convocata per l'espressione del parere di cui al comma 2. Se le designazioni sono di competenza del Consiglio provinciale l'elenco è formato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

2. L'elenco delle candidature formato ai sensi del comma 1 è inviato alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni, che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere negativo espresso dalla commissione su una o più candidature deve essere motivato.

3. Sono nominate o designate persone



comprese nell'elenco previsto dal comma 1. Se la commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni ha espresso parere negativo le ragioni dello scostamento dal parere sono motivate.

4. Se il rispetto delle procedure previste da quest'articolo determina l'impossibilità di funzionamento o l'impossibilità di adottare tempestivamente atti obbligatori da parte di società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia nonché di fondazioni o di associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, la Provincia può provvedere alla nomina o alla designazione in deroga a quest'articolo, riferendo e motivando la scelta alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni.

Art. 9

Obblighi derivanti dalla nomina



1. Entro quindici giorni dall'assunzione della carica il nominato invia al Presidente della Provincia una dichiarazione che attesta:

- l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 5 al momento della nomina;
- l'inesistenza dei conflitti d'interesse previsti dall'articolo 6 al momento della nomina.

2. Nel corso del mandato il nominato comunica alla Provincia il sopravvenire di cause di esclusione previste dall'articolo 5 o di conflitti d'interesse previsti dall'articolo 6 entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate o da quella in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 10

Doveri inerenti alla carica

1. Chi è stato nominato o designato invia al Presidente della Provincia, annualmente e comunque quando ne viene richiesto, una relazione sull'attività svolta. Il Presidente della Provincia trasmette la relazione al Presidente del Consiglio provinciale.

2. Chi è stato nominato o designato deve intervenire quando è convocato da una commissione del Consiglio provinciale.

Art. 11

Decadenza

1. La Giunta provinciale, accertata anche d'ufficio la sussistenza o la sopravvenienza di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 6, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente questo termine dichiara la decadenza. La decadenza è dichiarata anche in seguito all'accertamento di falsità nelle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettere d) ed f), nonché nel caso in cui l'interessato non si dimetta dalla



carica secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

2. Decade di diritto dalla carica, con effetto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione, chi nel corso del mandato si viene a trovare in una delle cause di esclusione disciplinate dall'articolo 5. La Giunta provinciale dichiara la decadenza non appena viene a conoscenza di tali cause.

Art. 12

Sospensione e sostituzione

1. La condanna o la sottoposizione a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per fattispecie previste dall'articolo 5 comportano la sospensione di diritto dalle cariche conferite fino all'adozione del provvedimento definitivo e la sostituzione nella carica per la durata della sospensione.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato la Provincia provvede alla sostituzione entro centoventi giorni, nel rispetto delle procedure previste da questa legge.

Art. 13

Rappresentanza di genere

1. Le nomine e le designazioni previste da questa legge sono fatte perseguendo un adeguato bilanciamento della rappresentanza di genere. Se le nomine o le designazioni di spettanza della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale riguardano almeno tre componenti dello stesso organismo, essi devono essere di genere diverso. Se le designazioni sono fatte dal Consiglio provinciale questo comma si applica con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

2. Ogni anno il Presidente della Provincia trasmette una relazione al Consiglio provinciale sui risultati realizzati dal punto di vista dell'adeguato bilanciamento di genere nelle nomine e nelle designazioni.





Art. 14

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 3 del 1996 le parole: "nel sessantesimo giorno successivo alla data di elezione della prima Giunta provinciale della nuova legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "nel centoventesimo giorno successivo alla data di nomina della prima Giunta provinciale della nuova legislatura".

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Questa legge si applica alle nomine e alle designazioni da disporre dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per quanto

previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4.


2. Per quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo, è fatta salva la conclusione della carica in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. La deliberazione prevista dall'articolo 2 è approvata entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge. Il registro provinciale delle cariche è costituito entro i successivi sessanta giorni.

Art. 16

Abrogazione della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma in enti ed istituti diversi)

1. È abrogata la legge provinciale n. 21 del 1980.





Legge provinciale n. 11 del 2010
***Disposizioni sulle cariche e sulle relative
indennità e modificazioni della legge sui contratti
e sui beni provinciali.***
***Testo unificato delle proposte
di Nerio Giovanazzi e Rodolfo Borga.***



Ridurre i costi della politica



Il disegno di legge mira a recuperare il rapporto di fiducia tra classe politica e cittadini introducendo per le nomine di competenza della Provincia criteri innovativi, che hanno l'obiettivo di premiare la preparazione e la professionalità contenendo, allo stesso tempo, i costi.

Questi i motivi che mi hanno portato a proporre il disegno di legge che poi, unificato con quello del consigliere Borga, è recentemente diventato la legge provinciale n. 11 del 2010. Peraltro, già nel 2008 il Consiglio regionale aveva deliberato nella stessa direzione e trovo quantomeno paradossale che il Consiglio provinciale non adeguasse a questi principi la propria normativa, tenuto anche conto che nella maggior parte dei casi le nomine sono, appunto, di competenza della Provincia.

Con questi provvedimenti vengono sconfitti i ritornelli demagogici per lasciare spazio a fatti concreti che siano di stimolo per tutti quei cittadini che desiderano vedere nell'amministrazione della cosa pubblica una fonte d'esempio e non, come spesso accade oggi, un gioco al ribasso.

Nerio Giovanazzi



Il disegno di legge, poi unificato a quello precedentemente depositato dal collega Nerio Giovanazzi, trova fondamento nell'opportunità d'introdurre nel nostro ordinamento, mutuando principi in parte già vigenti a livello regionale, alcuni limiti alla percezione di emolumenti derivanti da incarichi di origine politica a favore di coloro i quali svolgono od hanno svolto attività a livello parlamentare o locale.

In estrema sintesi la legge provinciale n. 11 del 2010, frutto dell'unificazione dei due disegni di legge, prevede che i parlamentari nazionali ed europei, nonché gli assessori ed i consiglieri regionali o provinciali non possano assumere, se non gratuitamente, incarichi di nomina politica. La preclusione è assoluta per il periodo di svolgimento del mandato e per i cinque anni successivi, nonché per coloro che beneficiano di un vitalizio conseguente ad almeno due legislature. Analoghe limitazioni sono poi state introdotte relativamente alla percezione di emolumenti conseguente all'affidamento di consulenze a politici od ex politici.

La finalità della normativa è quella di assicurare una maggiore trasparenza nella gestione della cosa pubblica, di agevolare l'accesso dei giovani ad incarichi di responsabilità e di contribuire a conferire alle Istituzioni una maggiore credibilità agli occhi dell'opinione pubblica, in un momento in cui la politica nel suo complesso non gode certamente di grande considerazione, senza però penalizzare coloro che svolgono od hanno svolto con impegno, onestà e passione il mandato loro conferito dai cittadini. In definitiva, si tratta di un contributo significativo alla moralizzazione della vita pubblica, che proprio in una fase come quella attuale ci è parso quanto mai opportuno.

Rodolfo Borga

Le maggiori novità introdotte dalla legge

Nato con l'obiettivo di armonizzare le disposizioni provinciali con quelle regionali, la legge che prevede nuove disposizioni sulle cariche di nomina provinciale e sulle relative indennità, introduce due importanti novità.

La prima pone mano in maniera concreta a quello che viene oggi chiamato il costo della politica, tagliando o riducendo sensibilmente le indennità agli ex politici (parlamentari, consiglieri e assessori provinciali) cui sono affidati incarichi di nomina pubblica.

La seconda, di natura politica, ma non per questo meno importante, cerca di favorire il ricambio della classe dirigente, evitando "incarichi consolatori" a chi ha esaurito il suo percorso politico, e nel contempo di valorizzare i giovani dando loro maggiori possibilità di esprimere le proprie professionalità.

Anche questo provvedimento - che ha l'obiettivo della trasparenza e richiede la pubblicazione dei compensi - è nato dall'unificazione di due distinte proposte: la prima del consigliere Nerio Giovanazzi, disegno di legge n. 33, la seconda del consigliere Rodolfo Borga (primo firmatario), disegno di legge n. 108.



I consiglieri e gli assessori provinciali, i parlamentari nazionali ed europei che assumono un incarico durante il loro mandato o nei cinque anni successivi lo dovranno svolgere a titolo gratuito.

Ciò vale anche per quei consiglieri o parlamentari che percepiscono un vitalizio relativo ad almeno due legislature.

Chi ha meno di due legislature non può invece ricevere un compenso superiore al 50 per cento del vitalizio annuo in godimento.

I titolari di incarichi pubblici, se percepiscono per questi più di 15.000 euro all'anno, devono comunicare al Presidente della Provincia la propria situazione patrimoniale. Tale dichiarazione è poi pubblicata della stessa nel Bollettino ufficiale della Regione.

La legge provinciale n. 11 del 2010 richiede inoltre che nella scelta dei consulenti la pubblica amministrazione tenga conto delle competenze professionali e l'esperienza maturata nel settore d'interesse.

Anche per gli incarichi di ricerca studio e consulenza inoltre è posta una limitazione per chi svolge cariche politiche.



LEGGE PROVINCIALE n. 11 del 2010

Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di compensi per l'assunzione di cariche

1. Le persone che assumono le cariche previste dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)" o altre cariche in rappresentanza della Provincia, riversano alla stessa il compenso spettante per la carica, esclusi i rimborsi spese, nei casi e secondo le seguenti misure:

- a) per intero relativamente ai consiglieri provinciali o regionali, agli assessori provinciali o regionali, ai parlamentari nazionali ed europei, durante il loro mandato e nei cinque anni successivi;
- b) per intero relativamente a coloro che percepiscono un vitalizio derivante dalle cariche indicate alla lettera a) relativo ad almeno due legislature;
- c) fino a concorrenza dell'importo del

compenso corrispondente al 50 per cento del vitalizio annuo lordo in godimento relativamente a coloro che percepiscono un vitalizio derivante dalle cariche di cui alla lettera a), relativo a meno di due legislature.

2. Nel determinare l'importo del riversamento di cui al comma 1 si tiene conto del carico fiscale e contributivo.

3. Le persone che assumono le cariche di cui al comma 1, nel caso percepiscano per la carica un compenso annuo lordo superiore a 15.000 euro, entro quindici giorni dall'assunzione della stessa comunicano al Presidente della Provincia la loro situazione patrimoniale, nei termini e con le modalità previste dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 17 gennaio 2005, n. 4 (Approvazione del regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la propaganda elettorale). Le dichiarazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Provincia.

Art. 2

Modificazione dell'articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 sexies della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

"2 bis. Gli incarichi di studio, ricerca e



consulenza sono affidati a soggetti dotati di specifiche competenze professionali e comprovata esperienza nel settore.”

Art. 3

Modificazione dell'articolo 39 novies della legge sui contratti e sui beni provinciali

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 novies della legge sui contratti

e sui beni provinciali è inserita la seguente:
“b bis) a chi svolge le funzioni di consigliere provinciale o regionale, di assessore provinciale e regionale, di parlamentare nazionale o europeo;”.





Consiglio della
Provincia autonoma
di Trento



Supplemento a
Consiglio Provinciale cronache
anno XXXII n° 7-8 • Luglio-Agosto 2010

Direttore Responsabile
Giustino Basso

In redazione
Monica Casata, Antonio Girardi

Segreteria di redazione
Angela Giordani

Servizio Organi Collegiali
Giorgia Loss, Elena Laner

Illustrazioni
Mirka Perseghetti

Progetto grafico
Studio AC design

Stampa
Grafiche Dalpiaz srl



Consiglio della
Provincia autonoma
di Trento